



COMUNE DI SAVA
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 21

Data: 14/03/2020

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

EMERGENZA COVID- 19. - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FUNEBRI

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Visti, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Considerato che i suddetti Dpcm pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità e, nello specifico, che “sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Sava e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

A far data dal 14 Marzo 2020 e sino al 3 Aprile 2020 incluso che:

1. sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto e che, pertanto, il periodo di osservazione della stessa dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Cimitero Comunale;
2. che la salma sia prontamente trasportata presso la "sala mortuaria" del civico cimitero;
3. che l'accesso alla sala mortuaria per la veglia del defunto sia riservata solo agli stretti parenti del defunto e sia contingentato nel numero e nel tempo;
4. E' fatto obbligo al Custode del Cimitero di Sava, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti del defunto più prossimi ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo e, comunque, nel numero massimo di 4 persone per volta tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate e nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti.

RACCOMANDA

- Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid - 19 (coronavirus);
- Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Sava) in merito a quanto in oggetto, e ad evitare il più possibile, luoghi affollati e ogni forma di assembramento.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Al Comando di Polizia Locale di Sava;
- Al Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
- Al Comando Carabinieri Sava;
- Alla Società affidataria dell'appalto per la esecuzione delle operazioni necrofore del Cimitero Comunale di Sava;
- al Sig. Prefetto di Taranto.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.